

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0001720	24/02/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202

OGGETTO: Struttura Burocratico Legale. Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 49/2021. Sentenza n. 597/2025. Esecuzione. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 31.071,20.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001528 DEL 13/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **24/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 24/02/2026 12:42



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Struttura Burocratico Legale. Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 49/2021. Sentenza n. 597/2025. Esecuzione. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 31.071,20.

**IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE**

VISTI:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L.R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D. Lgs n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L.R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- la L.R. 39/2006, ed in particolare l’art. 5, recante istituzione ed individuazione dell’ambito territoriale dell’ASL Bari;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale – Integrazione d. D.G. n. 504/2020;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.

PREMESSO CHE

- la ASL BA proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1905/2025, affidando incarico a difensore esterno, già incaricato nel I grado al fine di dare continuità nella difesa dell’Azienda, chiedendone la riforma sul presupposto di una errata quantificazione del danno, oltre a contestare la propria legittimazione passiva, ritenendo la competenza in capo alla ASL BAT; il giudizio di appello era rubricato al R.G. n. 49/2021 della Corte d’Appello di Bari;
- il giudizio di I grado, rubricato al R.G. n. 2164/2014 del Tribunale di Trani, era istruito con atto di citazione del 20.03.2014 con il quale l’attore chiedeva al Tribunale la condanna della ASL BA al risarcimento dei danni per presunta *medical malpractice*, a seguito di intervento chirurgico presso il P.O. confluito nella ASL BAT dal 01.01.2006;
- nelle more del giudizio d’appello, al fine di evitare l’instaurazione di procedura esecutiva, con deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 29.03.2022, la ASL BA dava esecuzione alla sentenza di I grado, limitatamente alla sorte capitale, con riserva di ripetizione all’esito del giudizio di appello; l’attrice decedeva ed i suoi otto eredi, si costituivano in appello;
- con sentenza parziale n. 459/2023 del 15.03.2023, notificata in data 27.03.2023, la Corte d’Appello di Bari:
 - rigettava l’appello proposto dalla ASL BA, limitatamente al motivo di appello sul difetto di legittimazione passiva, e per l’effetto condannava l’Azienda al pagamento delle spese di lite in favore di ASL BAT;
 - confermava la dichiarazione di integrale responsabilità dell’ASL BA per i fatti di causa, rimandando al prosieguo del giudizio la quantificazione del danno e delle spese di lite al definitivo;
- la Corte disponeva il rinnovo della CTU medico legale che riconosceva un danno biologico ed una quantificazione dell’inabilità temporanea totale inferiore rispetto alla perizia del I grado;
- con sentenza n. 597/2025 del 23.04.2025 notificata il 24.04.2025, la Corte d’Appello:
 - accoglieva l’appello per quanto in ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’ASL BA al risarcimento del danno *iure hereditatis* in favore degli eredi in misura inferiore rispetto a quanto già liquidato con la sentenza impugnata;
 - compensava in ragione di 1/3 le spese di lite e condannava la ASL BA alla refusione in favore degli appellati, dei residui 2/3 per il I ed il II grado del giudizio da distarsi in favore dei procuratori costituiti; condannava l’Azienda al pagamento delle spese della CTU espletata nel giudizio di appello.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza di appello condannava la ASL BA ad una somma inferiore rispetto alla condanna del I grado, la proposizione di ricorso per Cassazione andrebbe a confliggere con il principio del “doppio giudicato”, oltre che si verterebbe esclusivamente sulla ricostruzione del fatto, inibita alla Corte di legittimità; inoltre ritenuta la quantificazione

del danno in appello congrua, non contestata dai nostri CTU, si riteneva opportuno di non impugnare la sentenza n. 597/25 della Corte d'Appello di Bari, che passava in giudicato;

- la Struttura Burocratico Legale, in forza della condanna a minor somma rispetto alla sentenza impugnata, con nota prot. n. 77867 del 18.06.2025 indirizzata agli appellati presso i procuratori costituiti, chiedeva la restituzione delle somme non dovute, già liquidate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani n. 1905/2020, quantificando la differenza da restituire;
- con nota pec del 06.01.2026 i procuratori degli eredi richiedevano la liquidazione delle competenze legali liquidate dalla sentenza in oggetto allegando pro-forma, quantificazione ritenuta contabilmente corretta dalla Struttura Burocratico Legale, oltre a comunicare la volontà da parte di 3 degli 8 beneficiari di restituire le somme non dovute, mentre i restanti non comunicavano la propria volontà;
- con nota acclarata al prot. az. n. 16606 del 05.02.2026, indirizzata ad uno degli appellati, la Struttura Burocratico Legale rinnovava l'invito ad adempiere alla corresponsione delle somme non dovute, pari alla differenza fra quanto liquidato con deliberazione del Direttore Generale 552/2022 e, quanto quantificato dalla sentenza in oggetto, comunicando che in caso di assenza di adempimento, l'Azienda provvederà a porre in essere ogni azione utile per il recupero del credito;
- con nota acclarata al prot. az. n. 5211 del 15.01.2026, il consulente tecnico d'ufficio trasmetteva la fattura n. 363 del 14.01.2026 emessa dall'INAIL ed intestata al Ministero della Giustizia per l'attività di consulenza tecnica espletata nel giudizio d'appello, richiedendone il pagamento, documento allegato al presente provvedimento, non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore degli avvocati costituiti delle competenze legali del I e del II grado, così come indicato nei modelli privacy, parte integrante del presente provvedimento, documenti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ed in favore del CTU per l'attività di consulenza espletata, le somme come riconosciute dalla sentenza in oggetto, giusta fattura n. 363 del 14.01.2026, allegata al presente provvedimento, documento non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, di prendere atto della sentenza Corte d'Appello di Bari n. 597/2025 del 23.04.2025 e per l'effetto di:

- liquidare e, conseguentemente pagare in favore degli avvocati difensori degli appellati a titolo di refusione spese di lite, le somme così come dettagliate nei modelli Privacy, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore del consulente tecnico d'ufficio per l'attività prestata nel giudizio d'appello le somme indicate nella fattura n. 363 del

14.01.2026 emessa dall'INAIL ed intestata al Ministero della Giustizia, documento allegato al presente provvedimento, non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 31.071,20, venga attinta:
 - per € 20.059,49 dal conto aziendale n. 230.120.00005 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2015;
 - per € 11.011,71 dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2025;
- trasmettere il presente provvedimento a ai procuratori costituiti ed al CTU, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 2620/08.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2015	20.059,49
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2025	11.011,71

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 20/02/2026 14:19
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 20/02/2026 14:31
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 23/02/2026 14:12